

**CONTRATTO DI PROGRAMMA  
ENAC – SOC. GESAP S.p.A.**



## CONTRATTO DI PROGRAMMA

tra

l' **Ente Nazionale per l'Aviazione Civile**, C.F. 97158180584, in seguito denominato per brevità "**ENAC**", rappresentato dal Direttore Generale Alessio Quaranta domiciliato per la carica presso la sede del predetto Ente, in Roma, Viale del Castro Pretorio n. 118, in virtù dei poteri a esso conferiti

e

La Società di Gestione dell'Aeroporto di Palermo S.p.A. con sigla GESAP S.p.A., in seguito denominata per brevità "**Società**", con sede legale presso Aeroporto Civile Franco Borsellino, Punta Raisi - Cinisi, Capitale Sociale di Euro 66.850.026,85 iscritta al Registro delle Imprese di Palermo n. 25690, R.E.A. n. 128783, C.F. P.I. 03244190827, rappresentata dal Dott. Giuseppe Mistretta, nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in virtù dei poteri a esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione come risulta da verbale del Consiglio di Amministrazione dell' 1 ottobre 2015, denominate congiuntamente "Parti"

### VISTI

- il codice della navigazione, parte aeronautica, come modificato in base alla legge delega 9 novembre 2004, n. 265, dal D.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e dal D.lgs. 15 marzo 2006, n. 151;
- il D.lgs. 25 luglio 1997, n. 250, che ha istituito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- il D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184, recante "*riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*";
- il D.P.C.M. 5 luglio 2006, di attuazione dell'art. 1, comma 10, del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 che ha ridefinito le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti;
- l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e l'articolo 1 del D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato dall'art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che hanno



introdotto nuove regole in materia di gestione degli aeroporti e di realizzazione delle relative infrastrutture;

- il D.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, emanato in attuazione della Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, che all'art. 19 designa l'ENAC quale organo vigilante competente sulla materia;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la Direttiva P.C.M. 27 gennaio 1994, recante principi sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità, che stabilisce, tra l'altro, che i soggetti erogatori svolgono apposite verifiche sulla qualità e sull'efficacia dei servizi prestati;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, riguardante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, che all'art. 12, lett. p), ha introdotto l'obbligo, per il soggetto esercente il servizio, di adottare una carta di servizio pubblico, nella quale indicare gli standard dei singoli servizi e gli esiti della verifica sul rispetto degli stessi;
- il D.P.C.M. 30 dicembre 1998, recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore dei trasporti";
- la Circolare ENAC GEN 06 del 31 ottobre 2014 relativa alla "qualità dei servizi nel trasporto aereo: le Carte dei servizi standard per gestori aeroportuali e vettori aerei", che sostituisce e abroga le Circolari ENAC APT 12 del 2 maggio 2002 e la Circolare APT 31 del 8 giugno 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1107, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- il D.M. 24 luglio 2007, n.107/T che designa l'ENAC quale organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento (CE) 1107/2006;
- la Circolare ENAC GEN 02A del 19 dicembre 2014 che aggiorna la Circolare GEN 02 del 8 luglio 2008 relativa all'applicazione del Regolamento (CE) 1107/2006, introducendo, tra l'altro, la disciplina degli aspetti sanzionatori contenuta dal D.lgs. 24 febbraio 2009, n. 24;
- la Circolare ENAC APT 21, e ss.mm.ii., che in merito all'approvazione di progetti e varianti di opere e impianti aeroportuali ha dettato criteri per la redazione, presentazione e istruttoria dei progetti di infrastruttura e impianti aeroportuali;



- il D.P.R. 13 luglio 1998, n. 367, che disciplina il procedimento di presa in consegna e i compiti di sorveglianza riguardanti gli immobili demaniali di cui al n. 6 dell'Allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la Circolare APT 32 del 7 dicembre 2009 che, nell'ambito del demanio aeronautico civile statale, definisce l'aeroporto quale “*sistema tecnico, gestionale, economico equilibrato*”, e, tra l'altro, delinea il concetto di strumentalità dei beni in relazione alle funzioni, al ruolo e allo sviluppo dell'aeroporto;
- la Direttiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell' 11 luglio 2009 concernente i diritti aeroportuali che stabilisce che la determinazione dei corrispettivi relativi alle persone con disabilità o con mobilità ridotta restano sottoposti alla disciplina prevista dal Regolamento CE 1107/2006;
- l'art. 37 del D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art 36, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e successive modificazioni, che, istituita l'Autorità dei Trasporti, ha disposto che, per il settore aeroportuale, alla medesima sono attribuite le competenze di cui agli artt. 71-82 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, in attuazione della Direttiva 2009/12/CE;
- l'art. 71, comma 5, del D.L. del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, che esclude espressamente dall'ambito di applicazione della Direttiva 2009/12/CE i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'*Allegato A* del D.lgs. n. 18/1999 e i diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta di cui al Regolamento CE 1107/2006;
- l'art. 1, comma 11 e comma 11 ter, del D.L. 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e successive modificazioni;

#### **CONSIDERATO**

- che, ai sensi dell'art. 704, comma 4, del codice della navigazione e dell'art. 7, comma 3, del D.M. 521/1997, l'affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali totali è subordinato alla sottoscrizione della convenzione e del contratto di programma;
- che, in forza di Convenzione n. 47 del 17 novembre 2006 la Società GESAP S.p.A. è affidataria della gestione totale dello scalo Franco Borsellino fino al 2047;
- che, ai sensi del sopra citato art. 704 del codice della navigazione l'ENAC è il soggetto pubblico competente alla stipula del contratto di programma con il gestore aeroportuale;



- che, l'art. 1, comma 11, del D.L. 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ss.mm.ii., prevede che *“per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro centottanta giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. [...] Il termine di centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti Contratti”*;
- che la Società ha conseguito la certificazione dell'aeroporto per lo scalo, n. I-006/APT, in data 30 maggio 2004 rinnovata in data 30 maggio 2016 ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti;
- che la Società di gestione ha ricevuto l'approvazione tecnica da ENAC del Master Plan in data 12 ottobre 2010, con nota ENAC 120515;
- che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. del'8 settembre 2004, n. 237, convertito con modificazioni dalla legge del 9 novembre 2004, n. 265, con Ordinanza del 20 giugno 2016, n. 1, è stato adottato il Regolamento di Scalo per l'aeroporto di riferimento;
- che ai sensi dell'art. 705, comma 2, lett. g) del codice della navigazione e in conformità alla Circolare ENAC APT 12 del 2 maggio 2002, come sostituita dalla GEN 06, la Società ha adottato la Carta dei servizi che, con riferimento all'Anno Base, è stata approvata dall'ENAC per lo scalo Franco Borsellino di Palermo, con nota n. 0050329/CCA del 11 maggio 2015;
- che l'ENAC con note 80152 del 12 dicembre 2006 e n. 38275/DIRGEN/APS del 18 giugno 2008 ha individuato le modalità di redazione e presentazione del Piano quadriennale degli interventi, articolato nelle schede A,B,C e D;
- che la Società ha presentato con nota n. 10373/2014, e successive integrazioni, all'ENAC richiesta di stipula del Contratto di programma ai sensi e per effetti dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 12 settembre 2014, n.133;
- che la Società ha presentato il Piano quadriennale degli interventi, le previsioni di traffico, il Piano della qualità e il Piano della tutela ambientale, sul quale l'ENAC ha espresso parere tecnico favorevole con nota n. 0121712/CIA del 18 novembre 2015;
- che, al fine di acquisire il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, nel rispetto delle norme sul giusto procedimento e sulla trasparenza dell'azione amministrativa e in applicazione della Direttiva 12/2009/CE e dei modelli tariffari elaborati



dall'Autorità di regolazione dei Trasporti, la Società, previo il suddetto parere tecnico favorevole delle strutture competenti dell'ENAC, ha provveduto a sottoporre a consultazione:

- le previsioni di traffico per il periodo contrattuale di riferimento;
  - il Piano quadriennale degli interventi e il relativo crono-programma, con l'indicazione delle opere, ove presenti, che rivestono particolare importanza per lo sviluppo dello scalo e alle quali verrà applicata la maggiorazione del tasso di remunerazione (WACC);
  - il Piano della Qualità;
  - il Piano di tutela ambientale;
- che, la Società, acquisito il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, ha presentato all'ENAC il Piano quadriennale degli interventi, le previsioni di traffico, il Piano della qualità e il Piano della tutela ambientale per la sottoscrizione del Contratto di programma;
- che, a seguito della stipula del Contratto, la Società si impegna a presentare il Piano economico-finanziario di cui al successivo art. 15;
- che, il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, con deliberazione n. 42/2015 del 21 dicembre 2015, ha integrato lo schema di Contratto di programma tipo, approvato con deliberazione n. 20/2015 del 23 settembre 2015;
- che l'ENAC, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e al Ministero dell'economia e delle finanze, il "Contratto di programma" stipulato con la Società per l'approvazione tramite decreto interministeriale;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### Articolo 1

#### **Premesse e considerati**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di programma.

### Articolo 2

#### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Contratto di programma, si intende per:
  - a) **Anno Base**: anno iniziale di riferimento per la programmazione degli investimenti, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Qualità e di Tutela



Ambientale e per la misurazione del miglioramento continuo degli indicatori selezionati nel menzionato Piano;

- b) **Anno ponte:** l'esercizio che si interpone tra l'Anno Base e il primo anno del periodo contrattuale, nel corso del quale il Gestore provvede agli adempimenti inerenti la presentazione a ENAC della documentazione prescritta dal vigente quadro regolatorio e a svolgere la Consultazione con gli utenti;
- c) **Convenzione:** l'atto stipulato tra l'ENAC e la Società GESAP S.p.A. in data n. 47 del 17 novembre 2006 con cui è stata affidata alla Società la gestione totale dello scalo Franco Borsellino con scadenza al 2047.
- d) **Costi di costruzione:** oneri connessi alla realizzazione di un intervento comprensivi di:
  - oneri di progettazione,
  - oneri di affidamento lavori, direzione lavori e collaudo dell'opera,
  - oneri di realizzazione,
- e) **Discontinuità di costo:** di cui al successivo art 12 sono rappresentate dalle tipologie di oneri incrementali diversi da quelli previsti per gli investimenti programmati nel Piano quadriennale degli interventi, e che si verificano nel corso del periodo di vigenza contrattuale a causa dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari;
- f) **Gestore aeroportuale:** il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato (cfr. art. 705, Cod. Nav.);
- g) **Master Plan:** è lo strumento di pianificazione tecnico-urbanistica dello sviluppo delle infrastrutture aeroportuali redatto sulla base delle previsioni di crescita del traffico aereo e di norma definito su un arco temporale di 10-15 anni; esso garantisce il costante mantenimento dei livelli di sicurezza operativa e di qualità di servizio resa agli utenti, e, nel contempo, individua e sancisce l'attitudine e la necessità di un bene a soddisfare le finalità pubbliche del trasporto aereo, comportando dichiarazione di pubblica utilità preordinata all'esproprio per le aree private in esso ricomprese; il Master Plan, a seguito della conclusione delle procedure ai sensi della L. 351/95, diviene Piano Regolatore;
- h) **MIA (Monitoraggio degli interventi aeroportuali):** sistema operativo messo a disposizione della Società da ENAC al fine di consentire il monitoraggio



dell'avanzamento delle opere infrastrutturali previste dal Piano quadriennale degli interventi;

- i) **Periodo contrattuale:** periodo di riferimento quadriennale cui si riferiscono gli impegni di cui ai successivi artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19;
- j) **Previsioni di Traffico:** le stime di traffico, di cui al successivo art. 10, disaggregate per categorie omogenee di traffico che si prevede si registreranno nel corso del periodo contrattuale sullo scalo;
- k) **Piano quadriennale degli interventi:** il piano degli investimenti di cui al successivo art.11 che la Società si impegna a realizzare nel corso di validità del Contratto di programma, nel rispetto della tempistica fissata – per fasi di progettazione, lavorazione e di entrata in esercizio dei singoli interventi – nel crono-programma presentato dalla società e approvato dall'ENAC;
- l) **Piano della qualità:** il piano di cui al successivo art. 13 che individua gli indicatori di qualità per i quali la Società si impegna a conseguire nel corso di ciascun anno del periodo contrattuale obiettivi di miglioramento delle prestazioni rese;
- m) **Piano della tutela ambientale:** il piano di cui al successivo art. 14 che individua gli indicatori di tutela ambientale per i quali la Società si impegna a conseguire nel corso di ciascun anno del periodo contrattuale obiettivi di miglioramento delle prestazioni rese;
- n) **Piano economico-finanziario:** il piano di cui al successivo art. 15 che la Società si impegna a presentare e che dimostra la coerenza e la sostenibilità economico-finanziaria, tra l'altro, del Piano quadriennale degli interventi presentato dalla Società;
- o) **Rete aeroportuale:** un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale;
- p) **Maggiore onere di costruzione:** l'eventuale maggior onere sostenuto per la realizzazione di un intervento previsto dal Piano quadriennale degli interventi rispetto al "Costo dell'opera" risultante dal progetto esecutivo approvato dall'ENAC, al netto dei ribassi conseguiti in sede di gara rettificato dalle variazioni di costo risultanti da perizia di variante in corso d'opera per una delle cause previste dall'art. 106, comma 1, del D.lgs. del 18 aprile 2001, n. 50, limitatamente alle specifiche casistiche valutate rilevanti, ai fini dei riconoscimenti tariffari, dalle competenti strutture tecniche dell'ENAC;



- q) **Sedime:** l'insieme delle aree di movimentazione (zona air side) e delle aree aperte al pubblico (zona land side) così come individuate nel Piano regolatore generale aeroportuale per le quali sussiste per la Società, in qualità di concessionario di pubblico servizio, l'esonero dal pagamento dei contributi di costruzione e di urbanizzazione per la realizzazione di impianti, attrezzature e opere pubbliche o di interesse generale;
- r) **Sistema aeroportuale:** gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano gestiti dallo stesso gestore aeroportuale;
- s) **Work Load Unit (WLU):** corrispondenti a un passeggero o a 100 kg di merce o posta.

### Articolo 3

#### **Durata e rinnovo**

1. La durata del presente Contratto è fissata in anni 4, con scadenza al 2019.
2. Esso diviene vincolante per le parti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. Entro 60 giorni successivi all'approvazione del bilancio relativo al penultimo anno del periodo contrattuale la Società presenterà all'ENAC la documentazione di cui ai successivi artt. 10, 11, 13, 14, 15 necessaria alla stipula di un nuovo Contratto di programma.

### Articolo 4

#### **Oggetto**

1. Con la stipula del presente Contratto di programma, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 1, comma 11, del Decreto- Legge 12 settembre 2014, n.133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ss.mm.ii. volta a garantire il riavvio degli investimenti negli aeroporti di interesse nazionale, si vengono a individuare per l'aeroporto Franco Borsellino di Palermo e per il periodo oggetto di vigenza contrattuale, gli impegni che la concessionaria assume allo scopo di assicurare lo sviluppo e il mantenimento delle infrastrutture al fine di garantire adeguati livelli dei servizi aeroportuali, in coerenza con le direttive ENAC tenendo conto:
  - a) delle previsioni di traffico, elaborate prendendo a riferimento i dati consuntivati all'Anno Base oltre che i dati pre-consuntivabili per l'Anno Ponte, che devono essere coerenti con i dati di traffico considerati ai fini della pianificazione dello sviluppo aeroportuale (Allegato 4);



- b) delle nuove opere nonché degli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Piano quadriennale degli interventi (Allegato 1) che la Società, in forza del presente Contratto si impegna a realizzare, in ciascuna annualità di vigenza del presente Contratto;
- c) dei livelli qualitativi e di tutela ambientale cui la Società dovrà progressivamente uniformare gli standard dei servizi resi all'utenza rispetto ai valori rilevati all'Anno Base, secondo quanto previsto dal Piano della Qualità (Allegato 2) e dal Piano di Tutela Ambientale (Allegato 3);
- d) dello stato degli adempimenti annuali gravanti sulla Società in forza del presente Contratto in termini di Piano quadriennale degli interventi da realizzare, Piano della Qualità e del Piano di Tutela Ambientale;
- e) delle penali applicabili in caso di ritardato o mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto.

#### Articolo 5

##### **Revisione del Contratto nel corso del periodo contrattuale**

1. La revisione anticipata del presente Contratto rispetto alla data naturale di scadenza può essere richiesta dalle parti qualora sullo scalo si verificano fatti a carattere straordinario e non prevedibili all'atto della stipula del presente Contratto di programma, nonché variazioni ritenute da ENAC significative che dovessero alterare le previsioni di traffico e i Piani definiti all'atto della stipula del medesimo Contratto di programma.
2. La revisione produce effetti a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si sono accertati gli eventi di cui al precedente comma 1.

#### Articolo 6

##### **Atti aggiuntivi**

1. Le parti possono provvedere tramite Atti aggiuntivi alla revisione degli impegni assunti con il Contratto di programma limitatamente al verificarsi, nel corso del periodo contrattuale, di fatti – ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 5 – non prevedibili all'atto della stipula del presente Contratto di programma o al sopraggiungere di disposizioni normative/regolamentari che possano avere un impatto – valutato da ENAC – significativo, su uno o più documenti definiti all'atto della stipula.
2. L'approvazione degli Atti aggiuntivi avviene con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti per l'approvazione del Contratto di programma.



3. L'aggiornamento degli impegni assunti contrattualmente può altresì avvenire tramite autorizzazione diretta delle strutture competenti di ENAC, nel caso di opere, previste nel Piano quadriennale degli interventi approvato, che, in fase di progettazione/realizzazione, presentino variazioni non significative correlate al raggiungimento di una piena efficacia dell'intervento o nel caso di opere non previste nel Piano quadriennale degli interventi approvato ma che non comportino variazioni della capacità aeroportuale e che risultino necessarie alla funzionalità aeroportuale.

#### Articolo 7

#### **Obblighi della Società**

1. Quanto previsto dal presente Contratto consente alla Società di provvedere alla gestione aeroportuale nel pieno rispetto degli oneri e degli impegni assunti con il Contratto medesimo e degli obblighi a essa già derivanti:

- dal Codice della navigazione
- dalla Convenzione;
- dalle disposizioni e dagli standard tecnico-operativi previsti dalle normative nazionali e internazionali per la funzionalità e la sicurezza degli impianti aeroportuali;
- dai principi sull'erogazione dei servizi pubblici fissati dalla Dir. P.C.M. del 27 gennaio 1994;
- dagli obiettivi fissati nella Carta dei servizi, approvata dall'ENAC;
- dagli obblighi derivanti dal Manuale di aeroporto e dal Regolamento di scalo.

2. La conduzione e manutenzione delle infrastrutture aeroportuali e la gestione dei servizi essenziali alla regolarità del trasporto aereo, alla piena funzionalità ed efficienza degli impianti e alla complessiva sicurezza operativa dello scalo, ivi inclusi i controlli sull'intero sedime aeroportuale, costituiscono, oltre che responsabilità diretta della Società, scopo primario dell'affidamento della gestione, al cui soddisfacimento deve essere prioritariamente teso l'utilizzo dei beni e delle risorse derivanti alla Società, in virtù delle funzioni pubblicistiche trasferite in capo alla stessa, in forza della Convenzione e del presente Contratto.

3. La società è tenuta a realizzare eventuali interventi di carattere urgente non previsti dal Piano quadriennale degli interventi, e richiesti da esigenze di carattere normativo/regolamentare e/o da ENAC, che dovessero rendersi necessari nel periodo di vigenza del presente Contratto per riconosciute esigenze inerenti la sicurezza, la regolarità del trasporto aereo e il miglioramento dei livelli di servizio offerti.



## Articolo 8

### **Ulteriori adempimenti**

1. La Società, fermo restando tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente e dai rapporti convenzionali in essere, è tenuta inoltre a:

- a) presentare annualmente tutta la documentazione necessaria a consentire all'ENAC le verifiche in ordine ai dati di traffico e allo stato di attuazione del Piano quadriennale degli interventi, del Piano della qualità e del Piano di tutela ambientale;
- b) immettere nel sistema operativo MIA le informazioni riguardanti lo stato di avanzamento delle lavorazioni di ciascun intervento previsto nel Piano quadriennale degli interventi, così come precisato all'art.11 comma 6;
- c) presentare annualmente, non oltre 60 giorni dall'approvazione del bilancio, una relazione sullo stato di attuazione del programma degli investimenti e del relativo Piano quadriennale degli interventi, nonché le ragioni degli eventuali scostamenti tra quanto realizzato e quanto programmato in sede di stipula del medesimo contratto;
- d) presentare all'ENAC il piano annuale della manutenzione ordinaria ai sensi di quanto previsto dalla Circolare ENAC APT 21 e ss.mm.ii;
- e) assolvere gli adempimenti in materia urbanistica derivanti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla gestione patrimoniale dei beni acquisiti, o realizzati, dalla stessa società, mediante anticipi da parte del gestore (autofinanziamento) o con fondi pubblici diretti;
- f) non ostacolare in alcun modo l'esercizio, da parte dell'ENAC, dei poteri di vigilanza, ispezione, di accesso ai locali/impianti, così come alla documentazione e alle notizie utili ai fini della verifica del rispetto degli obblighi gravanti sulla Società in forza del presente Contratto, e a fornire all'ENAC, per le medesime finalità, tutte le informazioni dallo stesso richieste;
- g) affidare i lavori, i servizi e le forniture nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
- h) trasmettere annualmente all'ENAC i dati della contabilità regolatoria e la relativa certificazione, in conformità a quanto previsto dalla Legge 248/05 nonché all'Atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 30 dicembre 2005 e comunque non oltre 60 giorni dall'approvazione del bilancio;
- i) erogare agli utenti aeroportuali i servizi relativi alla gestione caratteristica elencati nell'apposita sezione del Modello tariffario di riferimento predisposto dall'Autorità dei Trasporti, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione;



- j) improntare la messa a disposizione degli impianti, dei servizi aeroportuali e degli spazi operativi di movimentazione, di manovra e di sosta a criteri di efficienza, economicità, funzionalità, sicurezza, anche tenendo conto delle esigenze espresse dai vari operatori attraverso le forme di loro periodica consultazione previste dalle normative vigenti;
  - k) assicurare agli utenti la presenza, la continuità e la regolarità dei necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente o coordinando l'attività di altri soggetti che forniscono tali servizi in favore di terzi o in autoproduzione; l'accesso agli impianti aeroportuali e ai servizi di assistenza a terra sarà assicurato nel rispetto delle vigenti normative sulla concorrenza e il libero mercato;
  - l) provvedere in via continuativa al controllo e al coordinamento delle attività degli operatori a qualsiasi titolo presenti sullo scalo, comunicando tempestivamente all'ENAC ogni situazione che possa compromettere la funzionalità dell'aeroporto, la regolarità dei servizi e il rispetto delle prescrizioni tecniche e operative attinenti alla safety e la security aeroportuale;
  - m) gestire, organizzare e aggiornare tutti i dati di traffico e di servizio necessari a fornire un'adeguata e tempestiva informativa all'ENAC, al passeggero, al vettore e agli operatori di assistenza a terra, al fine di assicurare il coordinato e integrato svolgimento di tutte le attività aeroportuali in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle tempistiche programmate;
  - n) fornire adeguate informazioni all'utenza aeroportuale, tramite una consultazione da tenersi almeno annualmente, ai sensi di quanto disciplinato dal successivo art. 19;
  - o) trasmettere all'ENAC le risultanze della Consultazione annuale di cui al successivo art. 19 entro 30 giorni dalla chiusura della medesima audizione;
  - p) presentare all'ENAC, entro il **1 ottobre** dell'ultimo anno, una relazione a chiusura del primo periodo contrattuale in relazione agli investimenti realizzati, e ai risultati raggiunti nell'ambito della qualità dei servizi e della tutela ambientale.
2. Contestualmente alla presentazione dei dati di cui alla lettera h) del presente articolo, la Società è tenuta a dare evidenza all'ENAC dei requisiti di solidità patrimoniale di seguito riportati:
- a) la somma delle voci C e D del passivo dello stato patrimoniale di cui all' art. 2424 c.c., al netto delle voci C – nonché della voce B del medesimo attivo relativa a cespiti non inclusi nel capitale investito netto regolatorio – non ecceda, per ciascun anno del periodo contrattuale, la misura del CIN regolatorio;



- b) il tempo di rimborso dei debiti finanziari sia inferiore alla durata residua della concessione;
  - c) il rapporto tra flusso monetario dell'attività operativa disponibile per il servizio del debito e il servizio del debito medesimo, determinati utilizzando la metodologia di calcolo riportata nell' Allegato 8, non risulti inferiore a 1,2 in media triennale;
  - d) la leva finanziaria complessiva della Società sia orientata al progressivo miglioramento nel periodo contrattuale, salvo diversa autorizzazione dell'ENAC.
3. La Società di gestione si impegna, laddove non riesca a soddisfare i requisiti di solidità di cui al comma precedente, a tendere comunque al raggiungimento degli stessi fornendo annualmente evidenza del loro progressivo miglioramento.
4. La Società si impegna a fornire evidenze documentali all'ENAC in ordine a qualunque eventuale iniziativa che potrà essere assunta dalla stessa a condizione di non gravare sull'equilibrio economico-finanziario della gestione e sulle risorse necessarie a garantire il rispetto degli obblighi e degli standard di servizio previsti dal presente Contratto e dalla Convenzione.

#### Articolo 9

##### **Obblighi per servizi e prestazioni aggiuntive**

1. La Società si impegna ad adempiere agli obblighi che, sebbene non previsti dalla Convenzione e/o dal presente Contratto:
- siano disposti dall'ENAC e/o dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in quanto urgenti e indispensabili per fronteggiare sopravvenute esigenze di pubblico interesse connesse allo svolgimento delle attività aeroportuali e/o all'attuazione del Piano Nazionale di Sicurezza;
  - siano imposti dalla necessità di adempiere a sopraggiunte disposizioni normativo/regolamentari.

#### Articolo 10

##### **Previsioni del traffico**

1. Le previsioni di traffico di cui all'Allegato 4 individuano l'evoluzione del traffico distinguendo per tipologia e per unità di traffico. La relazione illustrativa di accompagnamento delle stime effettuate, fornirà evidenze delle fonti statistico/previsionali utilizzate, degli eventuali modelli impiegati per la costruzione delle previsioni e la motivazione dell'eventuale disallineamento rispetto alle tendenze effettuate dagli organismi di riferimento (IATA, ICAO, EUROCONTROL, ACI EUROPE ecc.).



2. La società è tenuta a presentare entro il **1 ottobre** di ciascun anno, una dichiarazione di pre-consuntivo a firma del rappresentante legale, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo lo schema utilizzato per le previsioni, attestante i dati di traffico, rilevati al 31 agosto e prevedibili al 31 dicembre, secondo l'Allegato 5.

3. La Società è tenuta a presentare, non oltre 60 giorni dall'approvazione del bilancio, la medesima dichiarazione di cui al comma precedente riportando i dati di consuntivo dell'annualità precedente secondo l'Allegato 5.

#### Articolo 11

##### **Piano quadriennale degli interventi**

1. Il Piano quadriennale degli interventi di cui all'Allegato 1 individua, riportando anche le fonti del relativo finanziamento, gli interventi di ammodernamento, ampliamento, sviluppo delle infrastrutture e impianti aeroportuali la cui progettazione e/o realizzazione, in coerenza con le previsioni del Master Plan, ricade nel periodo contrattuale individuato dal presente Contratto all'art. 3. Il suddetto Piano individua separatamente anche gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi in ciascuna annualità del periodo considerato.

2. Il Piano quadriennale degli interventi specifica inoltre gli investimenti che, finalizzati all'ottimizzazione della capacità aeroportuale, anche attraverso interventi volti all'innovazione tecnologica, nonché al miglioramento della sicurezza dello scalo, rivestono un carattere strategico nell'ambito dello sviluppo aeroportuale. A tale strategicità, laddove riconosciuta dall'ENAC, corrisponde una maggiorazione del tasso di remunerazione - articolata sulla base del livello di importanza dell'intervento oggetto di remunerazione - da applicarsi al costo dell'investimento secondo quanto stabilito dal Modello Tariffario di riferimento, predisposto dall'Autorità dei trasporti.

3. Le schede A, B, C, D, che integrano il Piano quadriennale degli interventi, e il prospetto riguardante gli oneri incrementali legati all'entrata in esercizio delle nuove opere (Allegato 6), sono prodotte tramite il sistema MIA all'Atto della stipula relativamente al periodo contrattuale di riferimento e all'Anno Base.

4. La società è tenuta a presentare entro trenta (30) giorni dall'approvazione del Modello Tariffario di riferimento, una dichiarazione a firma del rappresentante legale, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo l'Allegato 5, nella quale comunica all'ENAC il tasso di remunerazione - nominale, reale e, laddove presente, la maggiorazione da applicare agli interventi riconosciuti strategici - riconosciuto ai fini tariffari.



5. La Società provvede all'adempimento degli impegni definiti nel Piano quadriennale degli interventi nel rispetto dei tempi previsti, per fasi di progettazione, lavorazione e di entrata in esercizio, nel crono-programma allegato al Piano medesimo.
6. La Società di gestione è tenuta, ai fini di consentire un monitoraggio costante degli interventi previsti nel Piano quadriennale, ad inserire periodicamente, e comunque con una cadenza coerente con l'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, i dati relativi le medesime lavorazioni nel sistema MIA.
7. Ai fini della validazione dello stato di avanzamento degli investimenti previsti nel Piano quadriennale degli interventi, la Società trasmette all'ENAC, entro il **1 ottobre** di ciascun anno, una dichiarazione attestante (Allegato 5 lett. b)) lo stato, rilevato al 31 agosto, degli adempimenti relativi a ciascuno degli investimenti previsti dal Piano quadriennale degli interventi di cui all'Allegato 1 per l'annualità di riferimento e i costi incrementali ad essi associati.
8. La Società, fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 6, provvede, non oltre 60 giorni dall'approvazione del bilancio, a immettere i dati relativi lo stato, rilevato al 31 dicembre, degli adempimenti relativi a ciascun intervento del Piano quadriennale degli interventi all'interno del sistema MIA, e a presentare all'ENAC una dichiarazione (Allegato 5 lett. c)) in ordine ai medesimi adempimenti.
9. Le dichiarazioni, di cui ai commi 4, 7 e 8, e i dati inseriti all'interno del MIA formeranno oggetto di specifiche verifiche che l'ENAC si riserva di condurre, anche a campione, per ciascuna annualità attraverso proprio personale.
10. La non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti commi 4, 7 e 8, comporta, in qualsiasi momento essa venga accertata, anche successivo alla scadenza del presente Contratto, la sanzione come determinata dal successivo art. 18.
11. Per gli investimenti per la cui realizzazione sia previsto un progetto esecutivo approvato da ENAC, l'eventuale maggior onere sostenuto per la realizzazione rispetto al costo risultante dal progetto medesimo, costituisce "*Maggior onere di costruzione*" a carico della Società a esclusione dei casi in cui l'incremento dei costi risulti da una perizia di variante in corso d'opera, per una delle cause previste dall'art.106, comma 1, del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, limitatamente alle specifiche casistiche considerate rilevanti ai fini dei riconoscimenti tariffari. In tali casi, il maggiore onere sostenuto potrà essere riconosciuto previa approvazione, sia in linea tecnica che economica, della perizia di variante da parte dell'ENAC.
12. Nel caso in cui il Piano quadriennale degli interventi comprenda investimenti da realizzare, in tutto o in parte, attraverso finanziamenti pubblici o altre fonti di finanziamento di



soggetti terzi, la Società si impegna a realizzare o completare tali interventi in autofinanziamento nell'ipotesi in cui vengano a mancare detti finanziamenti.

13. La Società di gestione è responsabile della realizzazione del Piano degli interventi approvato dall'ENAC.

#### Articolo 12

##### **Ulteriori discontinuità di costo**

1. Gli oneri, diversi da quelli per nuovi investimenti, che si dovessero verificare nel corso del periodo contrattuale per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, saranno oggetto di valutazione, esclusivamente in relazione alla tipologia di spesa ammissibile, da parte delle strutture competenti dell'ENAC.
2. Ai fini della valutazione di cui sopra la Società provvede a trasmettere all'ENAC, entro il **1 ottobre** di ciascun anno, una dichiarazione che attesta la tipologia di discontinuità di costo già verificatesi alla data del 31 agosto (Allegato 5 lett. b)).
3. La Società provvede, non oltre 60 giorni dall'approvazione del bilancio, a presentare all'ENAC la dichiarazione a firma del rappresentante legale – resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo lo schema allegato al presente contratto ((Allegato 5 lett. c)) – attestante a consuntivo la tipologia di discontinuità di costo effettivamente manifestatesi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
4. L'ENAC procederà a verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. La non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, comporta, in qualsiasi momento essa venga accertata, anche successivo alla scadenza del presente contratto, l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 18.

#### Articolo 13

##### **Piano della qualità**

1. La Società si impegna, nel corso del periodo contrattuale, al miglioramento degli standard di qualità del servizio indicati nel Piano della qualità di cui all'Allegato 2.
2. Nell'Allegato 2 al presente Contratto sono riportati:
  - a) gli indicatori analitici di qualità, esaminati in sede di consultazione con gli utenti aeroportuali e oggetto di monitoraggio nel corso del periodo contrattuale, nonché il valore da essi assunto all'Anno Base;
  - b) gli obiettivi annuali fissati per il periodo contrattuale per ciascuno degli indicatori analitici di qualità (Oq).



3. La Società, entro il **1 ottobre** di ciascun anno, trasmette all'ENAC, unitamente alla dichiarazione a firma del rappresentante legale – resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo lo schema allegato al presente Contratto (Allegato 5) –, i valori rilevati, nello stesso arco temporale preso a riferimento dalla Carta dei servizi, per ciascun indicatore analitico di qualità oggetto di monitoraggio ai fini del presente Contratto e la relativa documentazione a supporto di quanto dichiarato.

4. Nel caso in cui, in sede di verifica ai sensi del precedente comma 3 venissero rilevati, per singolo indicatore, valori rappresentativi di peggioramenti rispetto agli obiettivi assegnati per anni precedenti o addirittura rispetto agli standard consuntivati all'Anno Base, si procederà all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18.

#### Articolo 14

##### **Piano di tutela ambientale**

1. La Società si impegna, nel corso del periodo contrattuale, al miglioramento degli obiettivi di tutela ambientale indicati nel Piano di tutela ambientale di cui all'Allegato 3.

2. Nell'Allegato 3 al presente Contratto sono riportati:

- a) i valori degli indicatori ambientali esaminati in sede di consultazione con gli utenti aeroportuali e oggetto di monitoraggio nel corso del periodo contrattuale, nonché il valore da essi assunto all'Anno Base;
- b) gli obiettivi annuali fissati per il periodo contrattuale per ciascuno degli indicatori analitici di tutela ambientale (Oa).

3. La Società, entro il **1 ottobre** di ciascun anno, trasmette all'ENAC, unitamente alla dichiarazione a firma del rappresentante legale – resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo lo schema allegato al presente Contratto (Allegato 5) –, i valori rilevati per ciascun indicatore analitico di tutela ambientale oggetto di monitoraggio ai fini del presente Contratto e la relativa documentazione a supporto di quanto dichiarato.

4. Nel caso in cui, in sede di verifica ai sensi del precedente comma 3 venissero rilevati, per singolo indicatore, valori rappresentativi di peggioramenti rispetto agli obiettivi assegnati per anni precedenti o addirittura rispetto agli standard consuntivati all'Anno Base, si procederà all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18.

#### Articolo 15

##### **Piano Economico Finanziario**

1. La Società si impegna a presentare all'ENAC, entro sessanta (60) giorni dalla stipula del presente Contratto, il Piano economico-finanziario (PEF), di cui all'Allegato 7, corredato



da una esaustiva relazione esplicativa sulle componenti economiche e patrimoniali che lo costituiscono.

2. Il PEF deve contenere tutti gli elementi che consentono di verificare la sostenibilità del Piano quadriennale degli interventi e della connessa attività di gestione aeroportuale per il periodo di vigenza contrattuale.

3. Il Piano economico-finanziario è redatto dalla Società di gestione per il periodo oggetto del presente Contratto, ed è coerente con le informazioni presenti nei Piani di cui ai precedenti artt. 11, 13 e 14 e con le previsioni di traffico di cui al precedente art. 10. Il Piano economico-finanziario dovrà, inoltre, essere coerente con la dinamica tariffaria definitiva approvata dall'Autorità dei Trasporti e allegata al PEF stesso.

4. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate da parte dell'ENAC, il Piano economico finanziario dovesse risultare non sostenibile, la Società di gestione dovrà dimostrare, fornendo adeguata documentazione nel corso del primo monitoraggio, di aver posto in essere gli strumenti adeguati e/o le azioni correttive volte a superare le criticità riscontrate. L'ENAC, al persistere di tali condizioni di non sostenibilità del PEF, provvederà ad adottare le soluzioni ritenute più opportune.

#### Articolo 16

##### **Verifiche effettuate da ENAC**

1. L'ENAC nello svolgimento della sua attività di monitoraggio accerta:
  - a. lo stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale degli interventi, effettuato tramite il sistema MIA, anche sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8;
  - b. i costi operativi/gestionali incrementali correlati agli investimenti di cui al punto precedente;
  - c. gli eventuali interventi di carattere urgente che, non previsti nel suddetto Piano, dovranno essere realizzati nelle residue annualità del periodo contrattuale;
  - d. le tipologie di discontinuità di costo consuntivate sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3;
  - e. il rispetto degli obiettivi fissati negli Allegato 2 e 3 sulla base delle risultanze dei documenti di cui all'art. 13, comma 3 e all'art.14, comma 3;
  - f. il dato pre-consuntivo relativo ai volumi di traffico e delle WLU registrato sullo scalo alla data della consultazione.



## Articolo 17

### **Procedura di applicazione delle penali**

1. L'ENAC, nel caso in cui accerti un inadempimento da parte della Società, concernente gli obblighi riportati nel presente documento, entro il termine di novanta giorni, contesta le violazioni alla Società, la quale, entro i trenta giorni successivi alla notifica, propone eventuali azioni correttive da porre in essere e i rispettivi tempi di attuazione. Entro i successivi sessanta giorni, l'ENAC accoglie le controdeduzioni della Società ovvero provvede alla indicazione delle ulteriori azioni correttive da porre in essere e dei rispettivi tempi di attuazione. Trascorso inutilmente il tempo previsto per l'attuazione delle suddette misure senza che la Società abbia provveduto l'ENAC, con provvedimento motivato, ingiunge alla Società nella persona del suo rappresentante legale il pagamento delle penali di cui al successivo articolo, unitamente a quanto dovuto per eventuali spese postali e di notifica.
2. Le penali dovranno essere corrisposte dalla Società entro trenta (30) giorni dalla ricezione della comunicazione della loro applicazione da parte di ENAC.
3. L'importo massimo complessivo annuo delle penali non potrà superare un importo pari al due (2) per cento dei ricavi complessivi della Società, consuntivati nell'anno precedente.
4. L'ammontare di dette penali dovrà essere versato secondo le modalità comunicate da ENAC. In caso di mancato pagamento l'ENAC agirà in via esecutiva per la riscossione della penale.
5. In aggiunta alle penali, la Società è tenuta al risarcimento degli eventuali maggiori danni sopportati dall'ENAC a causa del ritardato adempimento e/o della violazione dei propri obblighi.
6. Nell'ipotesi in cui l'ENAC, dovesse accertare la mancata realizzazione di uno o più investimenti previsti e ritenuti significativi per cause dovute a inerzia o a fatto imputabile alla Società di gestione, potrà avviare la procedura di revoca della concessione così come disciplinata dalla Convenzione di affidamento della stessa.
7. Gli importi delle penali stabiliti nel presente documento si adeguano automaticamente al tasso di inflazione definito annualmente secondo gli indici ISTAT.
8. L'ENAC comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti l'irrogazione e la misure delle penali disposte.
9. L'importo delle penali versate dalla Società non può costituire oggetto di recupero in tariffa.



## Articolo 18

### **Misura delle penali**

1. La mancata osservanza degli ulteriori adempimenti previsti all'art. 8 lett. g), i), j), k), l), m), del presente Contratto comporta una sanzione determinata sulla base degli ultimi ricavi complessivi consuntivati e comunque non superiore nel massimo a duecentomila (200.000) euro. La misura della penale verrà determinata secondo le modalità previste dall'Allegato 9. Nel caso in cui la mancata osservanza degli ulteriori adempimenti previsti all'art. 8 lett. g), i), j), k), l), m), venga reiterata, l'importo della penale verrà raddoppiato.
2. La mancata comunicazione dei dati statistici come indicato dall'art. 10, commi 2 e 3, relativi all'attività aeroportuale entro i termini precisati ai richiamati commi comporta, per ogni giorno di ritardo, l'applicazione di una penale di importo pari allo 0,004% degli ultimi ricavi complessivi consuntivati, comunque non superiore nel massimo a venticinquemila (25.000) euro.
3. Il mancato rispetto degli obblighi di informativa e di rendicontazione di cui all'art. 3, comma 3, all'art. 8, comma 1, lett. a), b), c), d), h), o), all'art. 8, comma 2, e 3, all'art. 11, commi 4, 7 e 8, all'art. 12, commi 2 e 3, all'art. 13, comma 3, all'art. 14, comma 3, o la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni avanzate dall'ENAC, anche nell'ambito delle attività di controllo e ispezione di cui all'art. 8, lett. f), comporta l'applicazione, a carico della Società, di penali determinate secondo le modalità stabilite dall'Allegato 9 e comunque non inferiore nel minimo a mille (1.000) euro e non superiore nel massimo all'uno (1) per cento degli ultimi ricavi complessivi consuntivati. Nel caso in cui la mancata osservanza agli adempimenti previsti all'art. 8, comma 1, lett. a), b), c), d), h), o), all'art. 11, commi 4, 7 e 8, all'art. 12, commi 2 e 3, all'art. 13, comma 3 e all'art. 14, comma 3, venga reiterata nel corso del periodo contrattuale l'importo della penale verrà raddoppiato.
4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, la mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 11, commi 7 e 8, del presente Contratto comporta l'applicazione delle penali previste al successivo comma 8 per il caso di ritardato adempimento degli impegni previsti, per l'annualità di riferimento, dal Piano quadriennale degli interventi.
5. Ove la Società ostacoli l'esercizio da parte dell'ENAC dei poteri di vigilanza, ispezione, e accesso di cui all'art. 8, lett. f), sarà applicata la penale pari all'uno (1) per cento dei ricavi complessivi consuntivati.
6. La non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del presente Contratto, accertata dall'ENAC, comporta, fatta salva la disciplina prevista dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, la decadenza dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.



7. Nel caso in cui i valori rilevati, per ciascun indicatore di qualità e per ciascun indicatore di tutela ambientale, risultino peggiori rispetto agli obiettivi assegnati per gli anni precedenti o addirittura rispetto agli standard consuntivati all'Anno Base, si procederà, per ogni singolo indicatore, all'applicazione delle penali nella misura minima indicata dall'art.1174 del c.d.n..

8. Nel caso di ritardo nell'entrata in esercizio di un intervento previsto, per l'annualità di riferimento, dal Piano quadriennale degli interventi derivante dal mancato rispetto, per causa dovuta a inerzia o a fatto imputabile alla Società, della tempistica indicata nel cronoprogramma (maggiori tempi parziali di avvio della progettazione, di avvio delle procedure di appalto, di avvio dei lavori, di sistemazioni finali per rendere l'opera agibile, etc.), sarà applicata alla medesima Società – sulla base degli atti ufficiali risultanti (data di approvazione dei progetti, data di agibilità, data di collaudo, etc.) e previo accertamento da parte dell'ENAC di tale responsabilità – una penale, per ogni giorno di effettivo ritardo, individuata nel tasso di remunerazione (WACC) nominale, determinato ai sensi del Modello tariffario di riferimento predisposto dall'Autorità dei Trasporti, applicato al costo dell'intervento oggetto di ritardo. Qualora l'intervento oggetto di ritardata entrata in esercizio sia stato riconosciuto come strategico dall'ENAC, verrà applicato il tasso di remunerazione maggiorato corrispondente al medesimo intervento.

9. La Società è responsabile anche dei ritardi delle imprese appaltatrici, ove ascrivibili a comportamenti o eventi sui quali la società abbia potere, anche sanzionatorio, di intervento, ed è libera di tutelarsi nei confronti di queste in ordine alle eventuali penali che dovesse subire per loro causa. E' esclusa la responsabilità della società nei casi in cui i ritardi delle imprese appaltatrici siano dovuti a eventi sui quali la società non può esercitare alcuna influenza (fallimento, ammissione a procedure concorsuali ecc).

## Articolo 19

### **Esiti consultazione**

1. La Società è tenuta a svolgere una Consultazione annuale volta al confronto con l'utenza in merito a:

- a) stato di avanzamento degli investimenti previsti nel Piano quadriennale degli interventi, nella duplice componente di interventi consuntivati e preconsuntivati;
- b) costi operativi/gestionali incrementali correlati agli investimenti di cui al punto precedente;



- c) livello degli indicatori di qualità e tutela ambientale consuntivato nell'annualità precedente rispetto ai valori obiettivo inseriti nel Piano di Qualità e nel Piano di Tutela ambientale;
  - d) tipologie di discontinuità di costo preconsuntivabili nell'annualità corrente e consuntivate nell'annualità precedente;
  - e) dati di traffico, in termini di WLU, suddivisi in consuntivati nell'annualità precedente e preconsuntivati per l'annualità in corso;
  - f) eventuali aggiornamenti del Piano quadriennale degli interventi a valere sulle annualità residue in merito a nuovi interventi di carattere urgente o divenuti necessari per le contingenze verificatesi sullo scalo.
  - g) applicazione del tasso di remunerazione maggiorato all'investimento definito come strategico, laddove presente.
2. La Società è tenuta, nella medesima Consultazione di cui al precedente comma, a dare evidenza delle eventuali variazioni relative ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui al decreto legislativo n. 18/1999 e dei diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta di cui al Regolamento CE 1107/2006.
3. La Società è tenuta a trasmettere all'ENAC gli esiti dell'avvenuta consultazione tramite verbale debitamente sottoscritto dai soggetti intervenuti, che riporti le posizioni emerse nel corso della medesima.

#### Articolo 20

##### **Foro competente**

1. Per tutte le controversie relative alla interpretazione e alla esecuzione del presente Contratto sarà competente il Foro di Roma.
2. Fatto salvo quanto indicato al comma precedente, le controversie non possono essere promosse quando riguardino il piano di investimenti approvato dall'ENAC e le relative conseguenze tariffarie.

#### Articolo 21

##### **Allegati**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:
  - Allegato 1: Piano quadriennale degli interventi e relativo crono-programma;
  - Allegato 2: Piano della qualità;



- Allegato 3: Piano della Tutela ambientale;
- Allegato 4: Previsioni di traffico;
- Allegato 5: Modello di autodichiarazione;
- Allegato 6: Oneri incrementali da entrata in esercizio dei nuovi investimenti;
- Allegato 7: Piano economico-finanziario;
- Allegato 8: Modalità di calcolo dei requisiti di solidità patrimoniale;
- Allegato 9: Determinazione della misura delle penali.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Ente Nazionale Aviazione Civile

Società GESAP S.p.A.

Il Direttore Generale  
Alessio Quaranta

L'Amministratore Delegato  
Dott. Giuseppe Mistretta

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)